

CONVENZIONE PER L'UTILIZZAZIONE DEI CAMPI DA TENNIS ,DI CALCETTO E DI EDIFICIO ADIBITO A SPOGLIATOIO SITI IN VIA LOC.VILLA LUCIANI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO (anni sette)

L'anno duemiladodiciannove (2019) addìdel mese di....., nella civica residenza, con il presente atto da valere ad ogni effetto di legge

Tra

il Comune di Montegranaro c.f.n.00218260446 che per brevità sarà di seguito chiamato "Comune", rappresentato dal responsabile del Settore sig.Giuseppe Nuciari nato a Fermo il 05.08.1955, domiciliato per l'incarico presso la residenza municipale

e

L'.....con sede in..... viache per brevità sarà di seguito denominata "Utilizzatore" per la quale interviene in qualità di presidente il sig..... nato a..... il..... e residente a in c.f..... in forza della facoltà conferitagli dallo statuto.

in attuazione della deliberazione della Giunta Comunale n.188/2012 esecutiva ai sensi di legge

si conviene e stipula quanto segue:

ART.1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune di Montegranaro concede a..... la possibilità di utilizzare i campi di tennis e calcetto siti in via Cervino nonché l'utilizzo dell'edificio adibito a spogliatoio e attività per il tempo libero sito in via Monte Cervino, tutti di proprietà comunale, tenendo costantemente presente che tale utilizzo dovrà effettuarsi nell'ambito della reciproca collaborazione tra le parti stipulanti la presente convenzione

ART.2

SCOPO

Lo scopo della convenzione consiste nell'utilizzo degli impianti per le finalità sportive e sociali che, anche l'utilizzatore nella fattispecie, persegue. Per tale motivo l'utilizzazione degli impianti sopra descritti non potrà essere effettuata per scopo diverso da quello per il quale l'utilizzo è disposto, salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dall'Assessorato allo sport.

ART.3

USO DEGLI IMPIANTI

L'Utilizzatore dovrà utilizzare gli impianti in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia. Dovrà osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto in oggetto.

ART.4

TARIFFE

L'accesso agli impianti oggetto della presente convenzione è subordinato al pagamento della tariffa oraria, di seguito indicate:

-tariffa oraria partita tennis soci
a)prezzo diurno
b)prezzo notturno

-tariffa oraria partita tennis non soci

- a) prezzo diurno
- b) prezzo notturno

-tariffa oraria partita calcetto soci

- a) prezzo diurno
- b) prezzo notturno

-tariffa oraria partita calcetto non soci

- a) prezzo diurno
- b) prezzo notturno

Le tariffe relative all'utilizzo del campo di calcetto da parte di società di calcetto richiedenti autorizzate dall'assessorato allo sport per un massimo di ore 6 (sei) settimanali per il periodo settembre/maggio verranno ridotte del 30%. Dette tariffe verranno introitate dall'Utilizzatore e potranno essere aggiornate annualmente dallo stesso, nella misura massima del tasso di inflazione annua rilevato dall'Istat.

Le suddette tariffe potranno essere modificate previo consenso formale espresso dall'Amministrazione comunale, sulla base di situazioni sopravvenute e/o per motivazioni eccezionali che dovessero rendere dette tariffe non più congrue.

ART.5 DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione avrà la durata di anni 7 dalla data della sottoscrizione. Per motivi di pubblica utilità e a sua discrezione, l'Amministrazione comunale potrà revocare o sospendere temporaneamente la vigenza della convenzione, senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento per l'Utilizzatore. L'utilizzo degli immobili sopra descritti deve intendersi a titolo oneroso in considerazione dell'uso pubblico degli impianti di cui alla presente convenzione e della onerosità della sua gestione e tenuto conto degli obblighi assunti dall'Utilizzatore meglio descritti in seguito.

ART.6 OBBLIGHI A CARICO DELL'UTILIZZATORE

L'Utilizzatore dovrà:

- a) prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport che il Comune proporrà di attuare, in accordo tra le parti, nel corso dell'anno;
- b) non ostacolare per nessun motivo il libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che saranno eventualmente organizzate o patrocinate dal comune di Montegranaro;
- c) garantire in collaborazione con l'Ente l'uso pluralistico dell'impianto;
- d) praticare le quote del tariffario stabilito dall'ente proprietario;
- e) consentire all'occorrenza l'uso delle strutture sportive-ricreative e degli spazi verdi al Comune e alle Scuole nel rispetto di altre convenzioni esistenti e previo preavviso di almeno sette giorni;
- f) rispettare l'orario di utilizzo degli impianti in oggetto che verrà determinato in accordo con l'Assessorato allo sport ad avvio di stagione sportiva.

Le parti precisano che, relativamente all'attività di cui ai suddetti punti b)

g) Sono altresì a carico dell'utilizzatore:

-le spese necessarie per il personale addetto alla custodia, pulizia, funzionamento degli impianti, sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti tra l'Utilizzatore medesimo ed i propri collaboratori, con specifica deroga a quanto previsto dall'art.1676 del C.Civile.

-le spese di ordinaria amministrazione di seguito indicate:

- pulizia periodica spazi riservati al gioco;
- manutenzione spazi di gioco (rimessa a punto del terreno alla fine di ogni utilizzo, taglio dell'erba, irrigazione, concimazione, sementazione) e spazi verdi esterni;

-pulizia e periodica disinfezione dei locali adibiti a spogliatoi, dei bagni riservati al pubblico , provvedendo a rifornire gli stessi dei materiali di consumo;

-riparazione e rifacimento di parti di intonaci interni, tinteggiature interne, riparazioni di rivestimenti e pavimenti interni;

-riparazione di parti accessorie di infissi e serramenti interni;

-riparazione di apparecchi sanitari, docce e relative rubinetterie;

-riparazione di parti accessorie di tutte le apparecchiature e tubazioni in conseguenza dell'uso;

-cambio lampade, interruttori, punti di presa, valvole, apparecchi di illuminazione.

L'Utilizzatore dovrà comunicare all'Ufficio Sport ad avvio di anno agonistico il prospetto dell'utilizzo degli impianti oggetto di convenzione.

L'Utilizzatore si impegna e si obbliga a mantenere, comunque, gli impianti in perfetto stato di efficienza e conservazione, così da riconsegnarli al concedente, al termine della convenzione, in perfetto stato di funzionalità.

h) L'utilizzatore si impegna nel corso della durata della convenzione a realizzare a proprie spese nella medesima area comunale, e previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale, l'impianto di illuminazione e il terreno sintetico presso il nuovo campo da tennis e a sostituire il terreno in sintetico del campo da tennis adibito a calcetto per un importo complessivo stimato per la realizzazione delle tre opere in € 45.000,00

i) L'utilizzatore si impegna al pagamento delle utenze gas, luce e acqua

Art.7

OBBLIGAZIONI A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico del Comune:

-gli oneri di straordinaria manutenzione ad eccezione delle opere di cui al punto 6h)

-gli interventi di manutenzione ordinaria che richiedano l'impiego di macchine operatrici in dotazione dei servizi tecnici e sportivi comunali, o secondo i programmi di interventi dell'Amministrazione formulati in relazione al normale uso degli impianti;

-l'erogazione di un rimborso spese forfettario di € 18.000,00 per il pagamento delle utenze da parte dell'utilizzatore a titolo di contributo per la promozione dell'attività sportiva a favore della cittadinanza e dei giovani

ART.8

ONERI A CARICO DELL'UTILIZZATORE

L'Utilizzazione nell'ambito della reciproca collaborazione permetterà e agevolerà le visite periodiche che tecnici, funzionari o incaricati del Comune riterranno di effettuare. L'Amministrazione comunale potrà prescrivere l'attuazione dei lavori manutentivi ordinari che si rendessero necessari; tali decisioni non potranno mai essere unilaterali e dovranno essere formalizzate con apposito verbale sottoscritto dalle parti.

Tenuto conto che:

-l'utilizzatore può usufruire degli impianti sopra descritti nonché di tutte le altre attrezzature mobili strumentali all'attività oggetto della presente convenzione;

-per tali motivi la presente convenzione comporta obbligazioni corrispettive sia da parte del Comune che da parte dell'Utilizzatore.

L'Utilizzatore si impegna a corrispondere al Comune di Montegranaro un corrispettivo lordo onnicomprensivo forfettario annuo di euro 1.000,00 iva compresa entro il 31 dicembre di ogni anno di convenzione e comunque dietro presentazione di fattura da parte del Comune.

ART.9

MODIFICAZIONE DELL'IMPIANTO

Non potranno essere apportate innovazioni e modificazioni nello stato degli impianti oggetto della presente convenzione senza specifica formale autorizzazione dell'Ente proprietario

ART.10
PUBBLICITA' COMMERCIALE

La eventuale gestione della pubblicità commerciale all'interno degli impianti è a cura dell'Utilizzatore.

La suddetta società sportiva risponde del puntuale adempimento di tutti gli obblighi e oneri connessi con il suddetto esercizio.

ART.11
RESPONSABILITA' VERSO TERZI

L'Utilizzatore esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone e alle cose, anche di terzi, che potessero in qualche modo e momento derivare da quanto forma oggetto del presente atto, salvo quanto già espresso all'art.5 del presente accordo.

A tale scopo l'Utilizzatore stipulerà polizza assicurativa con compagnie e società all'uopo legalmente autorizzate.

Copia di detto contratto assicurativo dovrà essere depositato presso l'assessorato allo sport del Comune di Montegranaro all'atto della stipula.

ART.12
INADEMPIMENTO E RECESSO DELL'UTILIZZATORE

In caso di inadempimento ad uno solo degli articoli della presente convenzione da parte dell'Utilizzatore, il Comune di Montegranaro potrà dichiarare la decadenza dello stesso con effetto immediato, salvo comunque il diritto di risarcimento danni.

Qualora l'Utilizzatore intenda recedere dalla presente convenzione prima della scadenza, dovrà darne preavviso formale di tre mesi.

ART.14
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

- a) Su ogni questione inerente al rapporto tra l'utilizzatore e il Comune di Montegranaro dovrà essere preventivamente consultato l'Assessorato allo Sport;
- b) per quanto non regolamentato dal presente atto si rinvia alle disposizioni di legge in materia in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto stesso;
- c) il Comune sarà sempre esonerato da qualsiasi responsabilità per danni che all'Utilizzatore e a terze persone potessero derivare dalla presente convenzione;
- d) le parti definiranno amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla convenzione. Qualora ciò non sarà possibile, ogni controversia sarà devoluta alla giurisdizione ordinaria del Tribunale di Fermo, con esclusione esplicita di soluzioni arbitrali;
- e) l'utilizzatore dichiara di conoscere e approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art.1341 C.C. le clausole di cui agli artt.3,4,5,10,11

.....
IL PRESIDENTE

COMUNE DI MONTEGRANARO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE